



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **134**  
in data **31/08/2017**  
P.G. n.

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **31 - trentuno** - del mese **agosto** alle ore **10:10** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE, CON RICORSI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, LE SENTENZE N.554 E N.555 EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE IN UN CONTENZIOSO TRA IL COMUNE ED I SIGNORI S. V. E R. V.**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

A)

- che con avvisi di accertamento n. 4300/2011/2005, n. 4313/2011/2006, n. 4315/2011/2007, n. 4318/2011/2008 e n. 4334/2011/2009, tutti del 26/11/2011, l'U.O.C. Gestione Tributi Comunali contestava al sig. S. V. l'omessa denuncia, ai fini del pagamento dell'ICI per gli anni dal 2005 al 2009, di immobili siti in via del Cantonazzo (posseduti in comproprietà con la sorella, R.V.) e richiedeva il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni per un importo complessivo di € 1.074,00 per il 2005, € 1.062,00 per il 2006, € 1.080,00 per il 2007, € 1.007,00 per il 2008 ed € 992,00 per il 2009;
- che il sig. V. impugnava i suddetti avvisi con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pervenuto al Comune in data 24/2/2012 ed acquisito al n. 3642/12 di P.G.;
- che il Comune si costituiva nel suddetto giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini e presentava la proprie controdeduzioni;
- che con sentenza n. 33/3/13, emessa in data 15/1/2013 e depositata in data 31/1/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati;
- che con ricorso in appello depositato in data 2/7/2013 il Comune, sempre a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini, impugnava la suddetta sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna;
- che con sentenza n. 554, emessa in data 12/12/2016 e depositata in data 6/2/2017, la Sezione n.9 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello;

B)

- che con avvisi di accertamento n. 4347/2011/2005, n. 4352/2011/2006, n. 4355/2011/2007, n. 4358/2011/2008 e n. 4360/2011/2009, tutti del 28/11/2011, l'U.O.C. Gestione Tributi Comunali contestava alla sig.ra R. V. l'omessa denuncia, ai fini del pagamento dell'ICI per gli anni dal 2005 al 2009, di immobili siti in via del Cantonazzo (posseduti in comproprietà con il fratello, S. V.) e richiedeva il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni per un importo complessivo di € 510,00 per il 2005, € 504,00 per il 2006, € 513,00 per il 2007, € 506,00 per il 2008 ed € 499,00 per il 2009;
- che la sig.ra V. impugnava i suddetti avvisi con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pervenuto al Comune in data 24/2/2012 ed acquisito al n. 3645/12 di P.G.;

- che il Comune si costituiva nel suddetto giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini e presentava la proprie controdeduzioni;
- che con sentenza n. 34/3/13, emessa in data 15/1/2013 e depositata in data 31/1/2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia accoglieva il ricorso ed annullava gli avvisi di accertamento impugnati;
- che con ricorso in appello depositato in data 1/7/2013 il Comune, sempre a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini, impugnava la suddetta sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna;
- che con sentenza n. 555, emessa in data 12/12/2016 e depositata in data 6/2/2017, la Sezione n.9 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello;

Vista la nota del 28/4/2017 (ALL.1) e la mail del 2/5/2017 (ALL.2) con le quali l'Ufficio Contenzioso Tributario chiede al Servizio Legale comunale di proseguire il contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione;

Ritenuto:

- di impugnare, con ricorsi alla Corte di Cassazione, le sentenze n.554 e n.555 emesse dalla Sezione n.9 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 12/12/2016 e depositate in data 6/2/2017;
- di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune, in entrambi i giudizi, all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

- di autorizzare il Sindaco ad impugnare, con ricorsi alla Corte di Cassazione, le sentenze n.554 e n.555 emesse dalla Sezione n.9 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 12/12/2016 e depositate in data 6/2/2017;
- di incaricare della rappresentanza e difesa del Comune, in entrambi i giudizi, l'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma.

Inoltre

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, dovendosi notificare i ricorsi in Cassazione entro il termine ultimo del 6 settembre 2017;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CARBONARA Roberto Maria**